

COMUNE DI SAN MAURO MARCHESATO
(provincia di Crotone)

Determinazione n.49 del Responsabile dell'area amministrativa finanziaria del 18/04/2024

Oggetto: RIPARTO E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DEI CONTRATTO REP. N. 01/2024 DEL 21/03/2024.

Visto il provvedimento sindacale n. 3 del 03/08/2023 con il quale la sottoscritta veniva nominata responsabile dell'area amministrativa-finanziaria;

Vista la delibera di C.C. n. 6 del 11/01/2024 con la quale veniva approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2024-2026;

PREMESSO CHE:

- l'articolo 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 10, comma 2-quater, del D.L. 24 febbraio 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114, che prevede che *“il Segretario comunale e provinciale roga, su richiesta dell'Ente, i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente”*;
- l'articolo 30, comma 2, della L. 15 novembre 1975, n. 734, come sostituito dall'articolo 10, comma 2, del D.L. 24 febbraio 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114, prevede che *“Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al Comune o alla Provincia”*;
- l'articolo 21, comma 4, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 prevede che sugli atti di cui all'articolo 17, comma 68, lett. b), della L. n. 127/1997 (ora articolo 97 del D.Lgs. n. 267/2000) rogati ed autenticati dal Segretario si applicano i diritti di segreteria come previsto dalla tabella D della L. n. 604/1962;
- l'articolo 10, comma 2-bis, del D.L. 24 febbraio 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114 prevede, infine, che *“negli Enti Locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i Segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al Comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della L. 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai punti 1. 2. 3. 4. e 5. della tabella D allegata alla L. 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”*;
- che la Corte dei Conti n 275 del 2014, sezione controllo della Lombardia ha inaugurato una consolidata ed uniforme interpretazione che ha trovato l'avvallo del giudice del lavoro secondo cui i diritti di rogito spettano oltre che ai segretari di fascia “C”, anche a favore dei segretari comunali, appartenenti alla fasce professionali "A" e "B", operanti in enti privi di dirigenti fino al raggiungimento del quinto dello stipendio (tra le tante vedi: Tribunale di Brescia n. 1486 del 25/11/2016; Tribunale di Verona, Sez. Lavoro, n. 23 del 26/01/2017; Tribunale di Brescia n. 75/2017; Tribunale di Monza, Sez. Lavoro, sent. n. 46/2017; Tribunale di Milano n. 2960 del 14 novembre 2017; Tribunale di Tivoli n. 1052 del 14 novembre 2017; Tribunale di Busto Arsizio n. 446 del 13 novembre 2017;
- che tale uniforme interpretazione ha trovato significativo riconoscimento anche nella pronuncia 75 del 2016 della Corte Costituzionale, richiamata da ultimo anche dalla pronuncia del Tribunale di Torre Annunziata n. 2465 del 29/11/2017, dalla quale si evince che i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A, B e C che operano in comuni privi di dirigenti;

VISTA infine la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie 30 luglio 2018, n. 18/SEZAUT/2018/QMIG, avente ad oggetto “*Articolo 10, comma 2-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114. Diritti di rogito segretari comunali*”, la quale ha enunciato il seguente principio di diritto: “*In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all’articolo 10, comma 2-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai Segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso Enti nei quali siano assenti figure dirigenziali*”.

PRESO ATTO CHE:

- i diritti di rogito hanno natura retributiva e pertanto l’IRAP è a totale carico del datore di lavoro (sentenza TAR Sardegna n. 493/2016; Tribunale di Parma, sent. n. 250 del 26.10.2017; Tribunale di Busto Arsizio sent. n. 446 del 13.11.2017; Corte dei Conti, Sez. reg. Veneto, delibera n. 400/2018);
- gli oneri contributivi CPDEL devono essere ripartiti tra ente e Segretario Comunale, ciascuno assumendo a proprio carico la quota di pertinenza, non rinvenendosi, ad oggi, nel nostro ordinamento giuridico nessuna norma che, con riferimento al caso in questione, deroghi dal sistema ordinario di riparto degli oneri contributivi stabilito dall’art. 2 comma 2 della legge n. 335/1995 che disciplina, in conformità a quanto disposto dall’art. 2115 c.c., le trattenute contributive a carico dei dipendenti pubblici, statuendone una quota a carico del datore di lavoro e una quota a carico del lavoratore (deliberazione Corte Conti 400/2018/PAR Sezione regionale di controllo del Veneto; Tribunale di Busto Arsizio, sent. n. 446 del 13.11.2017);

TENUTO CONTO CHE, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, i proventi dei diritti di rogito incassati dal Comune sono ripartiti come segue:

- 100% al Comune, da destinarsi integralmente al Segretario comunale rogante, entro la quota, non superiore a 1/5 dello stipendio a questi in godimento, relativamente ai soli diritti di cui ai numeri 1-2-3-4-5 della tabella D allegata alla L. n. 604/1962;
- la somma spettante al Segretario comunale è da calcolarsi al netto degli oneri riflessi, in base al sistema ordinario di riparto degli oneri contributivi, rimanendo a carico del datore di lavoro l’IRAP (8,50%) e gli oneri contributivi (23,80% CPDEL) per come chiarito dalla Corte dei conti e dalla giurisprudenza sopra richiamata;

ACCERTATO CHE nel corso dei mesi di **MARZO 2024** sono stati riscossi diritti di rogito per un importo complessivo pari ad **€ 1.008,34** per come di seguito ripartito, relativo ai contratti:

- **Rep. n. 01/2024 del 21/03/2024**, avente ad oggetto ***INTERVENTO DI TUTELA PUBBLICA INCOLUMITA’ CON MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ PEDONALE E VEICOLARE VIA NAZIONALE – VIA NUOVA – VIA T. GALUCCI – VIA MADONNA DELLE CATENE***. DIRITTI DI ROGITO importo pari ad **€ 1.008,34**;

CONSIDERATO CHE il contratto **Rep. N. 01/2024 del 21/03/2024** è stato rogato dal Segretario comunale p.t. dell’Ente, **Dr. Fausto FERRAZZO**;

CONSIDERATO CHE la quota spettante al Segretario non supera il limite di 1/5 dello stipendio in godimento;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il Decreto nr. 1 del 10/01/2023 con la quale veniva attribuito al sindaco la responsabilità gestionale dell'area tecnica ai sensi dell'art.107, del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO l'articolo 21 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465;

VISTO il C.C.N.L. 16 maggio 2001;

VISTO l'articolo 10, comma 2-bis, del D.L. 24 febbraio 2014, n. 90, conv., con mod. nella L. 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la normativa vigente.

D E T E R M I N A

1. di **dare atto** che nel mese di Marzo anno **2024** sono stati riscossi diritti di rogito per complessivi € **1.008,34** per come in premessa specificato;
2. di **attribuire** al segretario comunale **Dr. Fausto FERRAZZO** la somma di € € **1.008,34**, previo impegno della stessa in suo favore nei termini di seguito precisati;
3. di **dare atto** che le somme impegnate, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000, di € **1.008,34** per diritti di rogito a favore del Segretario comunale, sul capitolo di bilancio n.101201081, relativi ai contratti:
 - **Rep. n. 01/2024 del 21/03/2024**, avente ad oggetto ***INTERVENTO DI TUTELA PUBBLICA INCOLUMITA' CON MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PEDONALE E VEICOLARE VIA NAZIONALE – VIA NUOVA – VIA T. GALUCCI – VIA MADONNA DELLE CATENE***". DIRITTI DI ROGITO importo pari ad € **1.008,34**;
4. di **liquidare** al Segretario Comunale **Dr. Fausto FERRAZZO** la somma complessiva netta, per diritti di rogito, di € **1.008,34**, prendendo atto che la somma è contenuta entro il limite di 1/5 dello stipendio annuo,
5. di **autorizzare** l'Ufficio Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento e a disporre l'accredito dell'importo dovuto sul sul c/c del beneficiario;
6. di **liquidare** a favore del Segretario Comunale la predetta somma di € **1.008,34**, mediante emissione di apposito bonifico;
7. di **accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Sulla presente determinazione si esprime parere di regolarità contabile Favorevole. Inoltre si appone il Visto attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'at.147 bis comma 1 del D.L. 174/2012 convertito in L. 213 del 7 dicembre 2012certificando che la somma di € 1.008,34 trova copertura sul cap. 101201081

Il responsabile del servizio finanziario
F.to Dott.ssa Vittoria Barone

Attestato di pubblicazione

Si attesta che copia della presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio in data _____ per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Il responsabile dell'AlboF.to Dott.ssa
Vittoria Barone

Indirizzo: Via San Rocco – Cap 88831 – Tel. 0962/53764 – Fax 0962/53018 P.I. e CF 00312790793